

SI911D - GIAN LUCA GALLETTI - MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – PARERE POST CARICA

Roma, 11 ottobre 2018

Oggetto: richiesta di parere relativamente al regime delle incompatibilità post carica ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", pervenuta in data 14 giugno 2018

Illustre Dottore,

in relazione a quanto da Lei richiesto con lettera pervenuta in data 21 settembre 2018, in merito alla possibilità di assumere la carica di componente del Collegio Sindacale in Officine Maccaferri S.p.A., l'Autorità, nella riunione del 10 ottobre 2018, ha deliberato il seguente parere.

La fattispecie in esame è da ricondurre all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 20 luglio 2004, n. 215, disposizione richiamata dall'articolo 2, comma 4, della medesima legge, in base al quale "*l'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta*".

Al riguardo, l'Autorità ha costantemente ritenuto che la disposizione in esame sia essenzialmente intesa ad escludere in radice anche la mera eventualità che l'esercizio delle attribuzioni inerenti la carica di governo possa essere influenzato o distorto dall'interesse del titolare a preconstituirsì benefici futuri, ad esempio in termini di incarichi successivi alla cessazione della carica governativa. In questo senso, l'elemento di discontinuità introdotto dal legislatore nei rapporti tra gli ex titolari di carica e gli enti o le società che operino prevalentemente nei settori interessati dalle specifiche funzioni esercitate nel corso del mandato governativo, è finalizzato a salvaguardare l'imparzialità dell'azione pubblica, che rappresenta il principio cardine della disciplina sul conflitto di interessi.

L'indagine sugli elementi della connessione e della prevalenza, di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 20 luglio 2004, n. 215, è finalizzata a verificare quali siano i settori di attività prevalente delle società o degli enti a favore dei quali o presso i quali dovrà essere svolto l'incarico, indagando se sussistano, per tali attività, profili di connessione con le funzioni e le competenze istituzionali del titolare di carica.

La valutazione si concentra sull'analisi astratta delle attribuzioni della carica governativa, accertandone l'idoneità a coinvolgere quegli stessi settori nei quali la società o l'ente opera in via prevalente, verificando altresì se possa sussistere, in fatto, un legame fra le attribuzioni del titolare di carica e l'ente o la società interessata (attraverso, ad esempio, il potere di nominare i vertici oppure per effetto di pregressi rapporti contrattuali della società o dell'ente con il dicastero interessato).

Nei numerosi precedenti condotti dall'Autorità in tema di divieti post carica, i requisiti della connessione e della prevalenza sono stati ampiamente approfonditi. Con riferimento alla connessione, è stato ritenuto che l'analisi non può esaurirsi nell'accertamento della mera coincidenza di materie, ma deve essere condotta anche avendo riguardo all'eventuale esercizio di poteri pubblici e di funzioni esercitate sulla società o nei settori in cui essa opera, nonché ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra le parti. Con riguardo alla prevalenza, l'analisi deve invece essere effettuata considerando il peso delle attività connesse rispetto al complesso delle attività societarie.

Nel caso di specie, con riferimento alla richiesta circa la possibilità di assumere la carica di componente del Collegio Sindacale in Officine Maccaferri S.p.A. (C.F. 00795700152), deve preliminarmente rilevarsi che la disposizione di riferimento richiamata dalla sopra citata norma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si applica anche ai componenti degli organi di controllo, sia in ragione del carattere onnicomprensivo del riferimento a "*cariche o uffici*" contenuto nella disposizione, sia in virtù dell'esplicito riferimento alle attività di controllo contenuto nell'articolo 3 del Regolamento sul conflitto di interessi¹.

Nel merito, la richiamata disposizione di cui all'articolo 2 comma 4 della legge 20 luglio 2004, n. 215 circoscrive il divieto di assunzione di cariche sociali, per i dodici mesi successivi alla cessazione dalla carica di governo, alle sole ipotesi in cui la società in considerazione "*operi prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta*".

Allo stato non risulta, secondo i criteri sopra richiamati, che Officine Maccaferri S.p.A. (C.F. 00795700152), operi prevalentemente in settori connessi con la carica di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Non si ravvisano, pertanto, impedimenti all'assunzione della carica di componente del Collegio Sindacale nella richiamata società.

Si rappresenta, tuttavia, che tale conclusione si fonda sugli elementi acquisiti dal Registro delle Imprese, secondo i quali la società in questione risulta svolgere esclusivamente funzioni di supporto e coordinamento rispetto alle attività operative esercitate dalle società controllate. Le attività complessivamente esercitate in via prevalente dal Gruppo di appartenenza, presentano invece profili di connessione con le competenze istituzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la conseguenza che per tutte le società del Gruppo che siano o che dovessero

¹ [Delibera AGCM 16 novembre 2004, n. 13779 e s.m.i.]

divenire direttamente operative in tali settori di attività, deve ritenersi integrato il presupposto di cui all'articolo 2, comma 4 della legge 20 luglio 2004, n. 215 e, per l'effetto, preclusa, per i dodici mesi successivi alla cessazione dalla carica governativa, l'assunzione di qualsiasi carica sociale.

Si rende noto che il presente parere, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma del Regolamento sul conflitto di interessi, è soggetto alla pubblicazione sul bollettino dell'Autorità, salve "*eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate*".

Si chiede pertanto alla S.V. di comunicare a questa Autorità, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del parere, la sussistenza di eventuali esigenze di riservatezza, motivandone le specifiche ragioni.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena
